



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini

Via delle Capitanerie di Porto, 1 – 90049 Terrasini

Tel. 091/8682501 – pec cp-terrasini@pec.mit.gov.it pei ucterrasini@mit.gov.it

ORDINANZA N° 11/2019

INTERDIZIONE DI ALCUNI TRATTI DI BANCHINA DEL PORTO DI TERRASINI

Località: Comune di Cinisi – Tratti di banchina del molo "E" e del molo "F".

IL COMANDANTE

del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Terrasini, Tenente di Vascello (CP)
sottoscritto,

VISTO

Il report nr.07/2019 datato 09 Aprile del Reparto Supporto Navale 3°Nucleo operatori subacquei - Guardia Costiera, in cui si evidenziano diverse criticità riguardanti la "banchina di transito".

VISTA

la nota prot. 0010171 datata 15 aprile 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia - Calabria Uff. 3° - Tecnico Opere Marittime Sicilia;

CONSIDERATO

Che le suddette criticità riguardanti le testate del molo "E" e del molo "F" interessate dai fenomeni di sgrottamento, disallineamento dei massi e traslamento degli stessi potrebbero generare il crollo delle testate e tratti di banchina sopracitati; la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l'incolumità delle persone, delle cose e la sicurezza marittima;

RITENUTO

necessario, nelle more dell'intervento richiesto agli organi competenti per il ripristino della sicurezza dei luoghi, porre in essere misure finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità nonché della sicurezza portuale ;

CONSIDERATO

che alla data del 31/12/2011, è cessato il rapporto, tra il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e la regione Sicilia, in tema di avvalimento istruttorio di quest'ultima nei confronti del primo per quanto attiene l'amministrazione del pubblico demanio marittimo, e che conseguentemente i provvedimenti interdittivi di polizia in genere dovranno essere adottati, quando riguardano il citato pubblico demanio marittimo (esculo il mare ed i porti), dalla regione Sicilia, quale dominus, e/o dal sindaco competente, fermo restando che il governo del mare e dei porti rimangono in capo al detto corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera in ossequio al libro I, titolo IV, capo III sez. II del D.lgs 66/2010 (codice dell'ordinamento militare);

VISTO

L'art. 32 dello Statuto della Regione Sicilia

VISTO

Il D.Lgs. 267/00;

VISTI

Gli artt. 17, 30, 81 e 82 del Codice della Navigazione, e l'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;

RENDE NOTO

precisamente in test poto lato transito (esposizione NW), si sono generati fenomeni All'interno del porto di Terrasini - Cinisi in testata al molo "E" e molo "F" cedimentali addebitabili a sgrottature fondazionali; tali cedimenti hanno creato la rotazione della parte superiore (massiccio) di detti moli, che può presagire a futuri movimenti e crolli della banchina medesima.

ORDINA

Art. 1

Area portuale interdetta

Con decorrenza immediata e fino al ripristino della sicurezza ed agibilità sui predetti moli, è interdetto l'accesso, il transito, sosta e/o fermata di persone, veicoli e mezzi meccanici di ogni tipo; in prossimità delle testate dei suddetti moli "E" ed "F" nel molo "F" lato transito (esposizione NW) nonché l'ormeggio di qualsiasi unità. Sono vietate, altresì, le operazioni portuali di qualsiasi genere non espressamente autorizzate da questa Capitaneria di porto. Le unità navali in transito e/o in manovra in prossimità delle sopra citate aree devono procedere a lento modo prestando la massima attenzione al fine di evitare eventuali incidenti e comunque dovranno mantenersi ad una distanza minima di 10 metri dalla banchina di transito (molo F). Il comune di Cinisi avrà cure di disporre idoneo con urgenza apposito intervento tecnico teso a segnalare in modo idoneo tale interdizione.

Art.2

Deroghe

Non sono soggetti al divieto di cui all'art 1, per ragioni di servizio, e fermo restando l'obbligo di prestare massima attenzione:

- I mezzi ed il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia o Forze Armate in servizio;
- le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio, che abbiano necessità di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Art. 3

Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili penalmente e civilmente dei danni che potrebbero arrecare a persone e/o cose per effetto delle loro azioni od omissioni, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1164, e/o 1174, e/o 1231 del Codice della Navigazione e/o dall'art. 650 del Codice Penale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa riferimento alle norme del Codice della Navigazione ed alle altre norme pertinenti comunque applicabili. La presente abroga e sostituisce l'ordinanza n°08/2019 di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, in particolare a tutti gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo di questo Comando e l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www. guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it), "le Capitanerie in un clic", "Terrasini", "Visita il sito di questo Comando, "Ordinanze".

TERRASINI, 17/06/2019

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Valentina ROMANAZZI



